



Federazione Gilda-Unams

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Via Aniene, 14 - 00198 ROMA

Tel. 068845005 - 068845095 • Fax 0684082071 • Sito internet: www.gildains.it

Dossier sintetico ma completo sulle pensioni a cura del Dipartimento Previdenza e Pensioni della Gilda degli Insegnanti

PER USCIRE DAL LABIRINTO

IL CALCOLO DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO

di Rosario Cutrupia

A partire dagli anni Novanta il nostro sistema previdenziale è stato oggetto di radicali modifiche. Sono stati innalzati i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico; si è passati gradualmente dal **sistema retributivo**, per tutti ancora valido per i periodi maturati fino al 31/12/1995, a quello **contributivo**. Le regole di calcolo dell'**assegno pensionistico**, pertanto, cambiano a seconda dell'**anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995**.

Per chi può contare su almeno **18 anni** di contribuzione a questa data si applica il cosiddetto **sistema di calcolo retributivo** per l'anzianità posseduta fino al **31/12/2011** e poi **contributivo**.

A partire dal primo gennaio 2012, infatti, la riforma Monti-Fornero ha introdotto il criterio di **calcolo contributivo** per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo. Per chi ha **meno di 18 anni** di contribuzione, è utilizzato il **sistema di calcolo misto**, ossia **retributivo** per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e poi **contributivo**.

Infine, per chi è privo di contribuzione al 1° gennaio 1996, la pensione verrà calcolata esclusivamente con il **sistema contributivo**.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Nel sistema di calcolo **retributivo** i fattori che determinano l'importo della pensione sono:

L'**anzianità contributiva**, cioè il numero degli anni di contribuzione;

le **retribuzioni annue** degli ultimi 10 anni di attività lavorativa per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995;

le **retribuzioni annue** a partire dal 1996 per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995;

l'**aliquota di rendimento** corrispondente agli anni di contributi posseduti.

L'**anzianità contributiva**, è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti. Ad essa corrisponde un'**aliquota di rendimento** (2,33%, per ogni anno fino al 15°, e 1,80% per ogni anno successivo), che, moltiplicata per la retribuzione annua pensionabile determina le **quote di pensione retributive**.

Per coloro che possiedono almeno **18 anni** di contribuzione al 31/12/1995 (almeno 42 al 31/12/2019, salvo casi rari), tale criterio di calcolo viene applicato per l'anzianità contributiva raggiunta al **31/12/2011**. Per coloro che possiedono meno di 18 anni, il sistema retributivo è applicato fino al **31/12/1995**. Per le anzianità acquisite successivamente a tali date si applica invece il criterio di **calcolo contributivo**.

La **somma** delle quote retributive e della quota contributiva costituisce la **pensione annua lorda**.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il metodo di **calcolo contributivo**, come si è accennato prima, si applica: **totalmente** a coloro che sono privi di contribuzione al 31/12/1995; per i periodi contributivi successivi al 31/12/1995 a quanti possiedono, a questa data, un'anzianità contributiva minore di 18 anni;



per i periodi contributivi successivi al 31/12/2011 a coloro che hanno almeno un'anzianità 18 anni di contributi al 31/12/1995.

Il meccanismo è molto semplice, ma diverso dal metodo retributivo. Infatti, si basa sulla capitalizzazione e rivalutazione dei contributi versati ogni anno e che, al pensionamento, sono convertiti in **rendita** (cioè assegno pensionistico) mediante **coefficienti di trasformazione**.

Per ogni anno vengono accreditati i **contributi** (con un'aliquota pari al 33% della retribuzione) che, a loro volta, sono incrementati annualmente sulla base di specifici **tassi di capitalizzazione**. I contributi e il loro incremento costituiscono il **montante individuale contributivo** maturato. All'atto del pensionamento, la **quota di pensione contributiva** è calcolata moltiplicando il **montante** per il **coefficiente di trasformazione** correlato all'età. Il valore del coefficiente aumenta al crescere dell'età all'atto del pensionamento: è minore in presenza di un'età più giovane poiché, statisticamente, a un'età minore corrisponde una speranza di vita maggiore.

I **coefficienti di trasformazione** in vigore nel triennio 2019-2021, espressi in percentuale, sono riportati in questa tabella:

età al pensionamento	coefficiente di trasformazione	età al pensionamento	coefficiente di trasformazione
62 anni	4,790	67 anni	5,604
63 anni	4,932	68 anni	5,804
64 anni	5,083	69 anni	6,021
65 anni	5,245	70 anni	6,257
66 anni	5,419	71 anni	6,513

Per i coefficienti è previsto l'adeguamento biennale sulla base dell'aspettativa di vita (indici ISTAT).

IL SISTEMA MISTO

La pensione viene calcolata in parte mediante il sistema **retributivo** e in parte con il sistema **contributivo**. Il sistema misto interessa la maggioranza del personale in servizio che possiede meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, al 31/12/2019 possiede meno di 42 anni di contributi.

In questo caso, per i periodi contributivi raggiunti fino al 31/12/1995 viene applicato il metodo retributivo; il criterio contributivo per i periodi successivi. La somma delle due **quote** costituisce la **pensione annua lorda**.

Senza dubbio i futuri pensionati, rispetto allo stipendio, percepiranno meno di quanto percepisce chi è andato in pensione con le vecchie regole. La sola pensione pubblica non sarà più sufficiente per mantenere lo stesso tenore di vita di quando si lavorava.



Pertanto, anche i giovani lavoratori devono valutare se la sola pensione pubblica sarà sufficiente per le loro necessità, oppure se è opportuno intervenire tempestivamente con forme di **previdenza complementare**.

UN RIQUADRO PER ESEMPLIFICARE MEGLIO

ESEMPI DI CALCOLO CON IL SISTEMA MISTO

A titolo indicativo, nella tabella che segue sono riportati alcuni esempi di calcolo con le regole del **sistema misto**, considerando alla data dell'1/9/2019: la qualifica, l'anzianità contributiva, l'età, l'inquadramento economico e lo stipendio.

Qualifica	Anzianità contributiva	Età	Classe stipendiale	Stipendio mensile netto	Pensione mensile netto	* Tasso di sostituzione
DOCENTE PRIMARIA	38 anni	62 anni	cl. 35 dal 2017	1.872 euro	1.520-1.540 euro	81,2-82,3%
INFANZIA	38 anni	67 anni	cl. 35 dal 2017	1.872 euro	1.620-1.640 euro	86,5-87,6%
DOCENTE SCUOLA MEDIA	42 anni	63 anni	cl. 35 dal 2013	1.872 euro	1.730-1.750 euro	92,4-93,5%
DOCENTE	38 anni	62 anni	cl. 28 dal 2015	1.949 euro	1.610-1.630 euro	82,6-83,6%
SCUOLA	38 anni	67 anni	cl. 28 dal 2015	1.949 euro	1.700-1.720 euro	87,2-88,2%
MEDIA	43 anni	65 anni	cl. 35 dal 2015	2.018 euro	1.930-1.950 euro	95,6-96,6%
DOCENTE	38 anni	62 anni	cl. 28 dal 2015	2.018 euro	1.670-1.690 euro	82,7-83,7%
SCUOLA	38 anni	67 anni	cl. 28 dal 2015	2.018 euro	1.780-1.800 euro	88,2-89,2%
SUPERIORE	43 anni	65 anni	cl. 35 dal 2015	2.087 euro	2.010-2.030 euro	96,3-97,3%

Come si osserva facilmente, a parità di **montante**, la quota della pensione **dipende soltanto dall'età**. Il criterio su cui si basa il calcolo contributivo quindi "premia" chi rimane al lavoro più a lungo.

TASSO DI SOSTITUZIONE

Il **tasso di sostituzione** indica il rapporto, in percentuale, tra l'importo della pensione e l'importo dell'ultimo stipendio

percepito.

Considerando sia

la pensione che la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale, il tasso di sostituzione rappresenta meglio la misura di quanto il reddito disponibile si riduce a seguito del pensionamento.

La riduzione è imputabile, in gran parte, all'applicazione del sistema di calcolo contributivo e all'adeguamento dei coefficienti di trasformazione alla speranza di vita.



I RISCATTI AI FINI DELLA PENSIONE

di Rosario Cutrupia

IL RISCATTO ORDINARIO

Il **riscatto ai fini pensionistici** è un istituto che permette al lavoratore di ottenere il riconoscimento contributivo dei periodi durante i quali risulta "scoperto." A differenza della copertura figurativa (servizio militare, assenza obbligatoria per maternità, ecc.) che è gratuita, il riscatto prevede il versamento di una somma a copertura dell'incremento di pensione che deriva dal riscatto stesso. Le somme versate sono equiparate a tutti gli effetti ai **contributi obbligatori**; possono pertanto essere dedotte dal reddito imponibile recuperando parte della spesa grazie alle minori tasse pagate.

Si possono riscattare i periodi di formazione professionale, studio e ricerca per la loro durata legale: le lauree, i diplomi universitari e di specializzazione, i dottorati di ricerca, i titoli accademici e, a particolari condizioni, i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM).

Non si possono riscattare i periodi fuori corso e, ovviamente, i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto anche negli altri regimi previdenziali. Il riscatto può riguardare l'intero corso di studio o solo parte di esso; si possono riscattare anche due o più corsi.

Inoltre, si possono riscattare particolari periodi purché successivi al 31 dicembre 1996: interruzione o sospensione dell'attività lavorativa (per esempio, aspettative per motivi di famiglia o di studio), per un massimo di tre anni, e lavoro part-time. Per questi casi, in alternativa al riscatto, è possibile chiedere il versamento della **contribuzione volontaria**.

I periodi riscattati si aggiungono a quelli che derivano dall'attività lavorativa, aumentando l'ammontare della pensione e, in alcuni casi, anticipando la data del pensionamento.

Il costo del riscatto varia a seconda del criterio di calcolo della pensione, che dipende dall'arco

temporale in cui si collocano i periodi da riscattare.

Per i periodi fino al 31/12/1995, la quota di pensione viene calcolata con il **sistema retributivo**; pertanto l'onere da sostenere consiste nel versamento di una somma, definita tecnicamente riserva matematica. Il meccanismo di calcolo è piuttosto complesso e dipende da vari fattori tra cui il sesso, l'età, l'anzianità contributiva e la retribuzione dei 12 mesi precedenti alla data della domanda. In generale, più bassa è la retribuzione e più giovane l'età del richiedente, meno si paga.

Il calcolo con il **sistema contributivo**, per i periodi successivi al 31/12/1995, è decisamente più facile. In questi casi la spesa da sostenere viene determinata applicando alla retribuzione l'aliquota contributiva del 33%.

In entrambi i casi, il costo è tanto minore quanto prima si chiede il riscatto, ipotizzando che al passare del tempo la retribuzione continui a crescere.

Il riscatto è senza dubbio **conveniente** se permette di raggiungere prima la pensione anticipata o di maturare i 20 anni di contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. E' consigliato quindi per raggiungere l'anzianità per la pensione anticipata oppure per acquisire 18 anni di contributi al 31/12/1995 ottenendo, in quest'ultimo caso, il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 (più vantaggioso del calcolo contributivo).

Il riscatto è **poco conveniente** se serve soltanto a fare aumentare l'importo dell'assegno pensionistico.

Con la **riserva matematica**, per le domande presentate di recente il riscatto della laurea quinquennale costa 45-60mila euro; a tale spesa corrisponde un aumento della pensione mensile lorda di 65-80 euro, a cui si aggiunge la rivalutazione fino alla data del pensionamento.



Nel caso di calcolo **contributivo** e ipotizzando il riscatto di laurea quinquennale, un docente di scuola media che andrà in pensione dopo 20 anni, versa 50-58mila euro e avrà un aumento della sua pensione mensile lorda di 210-280 euro, al netto della capitalizzazione e degli aumenti stipendiali fino alla data del pensionamento.

IL RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA E VUOTI CONTRIBUTIVI

In via sperimentale per il **triennio 2019-2021**, versando un **contributo agevolato**, sarà possibile riscattare periodi non coperti da contributi, compreso il periodo degli studi universitari.

Il **riscatto agevolato** degli anni di studio universitari si affianca al riscatto **ordinario**, ma prevede il pagamento di una somma minore, con alcune limitazioni. Infatti, interessa soltanto coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ovvero che hanno iniziato a lavorare dopo questa data.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte, studi universitari e "buchi" contributivi, nella misura massima di cinque anni anche non continuativi. Il riscatto agevolato riguarda soltanto i periodi **successivi al 31 dicembre 1995**, ovvero quelli all'interno del **sistema contributivo**, ed è limitato al triennio 2019-2021. Il termine ultimo per presentare la domanda è quindi il 31 dicembre 2021.

L'**onere** di riscatto è calcolato sul minimo retributivo fissato dall'INPS (per il 2019 pari a 15.883 euro). Quindi la spesa è circa 5.240



euro per ogni anno riscattato, meno costoso del riscatto ordinario che prende come riferimento non un reddito forfettario ma l'ultima retribuzione lorda del richiedente. Sarà pagato in unica soluzione ovvero fino a un massimo di dieci anni (120 rate mensili) senza applicazione di interessi per rateizzazione. Inoltre, chi utilizza il riscatto agevolato, potrà detrarre

dall'imposta lorda (IRPEF), come **credito d'imposta**, il 50% del costo in dieci quote annuali a partire dall'anno di pagamento. Nel caso di un docente che chiede il riscatto agevolato di un corso di studi di 5 anni il contributo complessivo è di 26.200 euro; considerando il credito d'imposta, il costo effettivamente sostenuto sarà di 13.100 euro circa.

Nell'ipotesi di pensionamento dopo 20 anni, la pensione dell'interessato aumenterebbe di 100-120 euro lordi mensili, senza considerare la capitalizzazione.

Il riscatto agevolato non riguarda coloro che aspirano alla **quota 100** in quanto, dovendo possedere almeno 38 anni di contributi, hanno iniziato a lavorare molto prima del 31/12/1995.

PENSIONE COMPLEMENTARE, FONDO SCUOLA ESPERO

Di Annalisa Corradi, Fondo Scuola Espero

LE REGOLE DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Negli ultimi decenni il sistema pensionistico italiano ha subito radicali cambiamenti. Ciò nasce dal fatto che nel nostro Paese, da un lato si vive più a lungo, e di conseguenza si pagano pensioni a più persone e per più tempo, dall'altro è rallentata la crescita sia economica che demografica.

Per mantenere il sistema previdenziale in equilibrio si sono rese necessarie varie riforme per effetto delle quali non sarà possibile conservare inalterato il rapporto favorevole tra la pensione e l'ultima retribuzione percepita.

Per mantenere il sistema previdenziale in equilibrio e garantire a tutti i lavoratori, al momento del loro pensionamento, un tenore di vita simile a quello goduto durante l'attività lavorativa, alla **previdenza pubblica obbligatoria** (primo pilastro) è stata affiancata la **previdenza complementare** (secondo pilastro), allo scopo di integrare e non sostituire la prestazione pensionistica obbligatoria.

Prima della riforma pensionistica del 1995 (Legge n.335/1995, c.d. Riforma Dini), veniva applicato il **metodo di calcolo retributivo**: l'importo della pensione era calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro. Dopo la riforma viene introdotto gradualmente il **metodo di calcolo contributivo** con il quale l'importo della pensione si calcola in base all'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nel corso dell'intera vita lavorativa; quindi anche negli anni iniziali quando le retribuzioni sono più basse.

Il sistema di **calcolo retributivo** risulta certamente più favorevole rispetto a quello contributivo in quanto si fonda sulle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa che, generalmente, sono più elevate.

Il metodo di calcolo contributivo riduce in modo significativo il rapporto tra pensione e ultima retribuzione (il c. d. **tasso di sostituzione**); questo rapporto nel tempo sarà decrescente e, di conseguenza, le future pensioni saranno sempre più basse rispetto all'ultima retribuzione percepita.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, IL FONDO SCUOLA ESPERO

La previdenza complementare rappresenta quindi una scelta necessaria per coloro che, quando smetteranno di lavorare, non vorranno subire un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita.

Fondo Scuola Espero è il **fondo pensione** per tutti i dipendenti della scuola, istituito dal datore di lavoro (il MIUR) e dalle rappresentanze dei lavoratori; esso offre l'opportunità di costruire la pensione complementare.

Espero è un'associazione senza fini di lucro, che lavora unicamente nell'interesse dei propri aderenti con l'obiettivo di permettere all'aderente di costruire una pensione complementare per integrare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

È amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal datore di lavoro. Attualmente conta più di 100.000 soci.

È un fondo pensione a **capitalizzazione individuale** e **contribuzione definita**. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati.

ADESIONE

L'adesione si effettua andando sul sito internet: www.fondoespero.it. Cliccando su **Aderisci ora** si procede alla compilazione del **Questionario di autovalutazione**.

Successivamente bisogna accedere nell'area riservata del **Portale NoiPA**, nella sezione **Previdenza Complementare** e seguire il procedimento per l'adesione.

Per completare l'iscrizione deve essere inserito il **Pin dispositivo**, da richiedere alla Scuola di servizio nel caso l'interessato non lo possieda già.



I VERSAMENTI NEL CONTO PERSONALE

Il finanziamento dei Fondi pensione nel settore pubblico e nel comparto scuola avviene mediante una **contribuzione reale** e una **contribuzione figurativa (virtuale)**.

- La **contribuzione reale** è determinata:
 - dal contributo del **datore di lavoro**, 1% della retribuzione lorda;
 - dal contributo del **lavoratore**, 1% della retribuzione lorda;
 - dal contributo **volontario del lavoratore**, fino al 20% della retribuzione lorda;
 - dai **rendimenti** conseguiti con l'investimento dei contributi sui mercati finanziari.
- La **contribuzione figurativa (virtuale)** è costituita da:
 - un conto di **natura figurativa** dove sono accantonate le quote del TFR che l'INPS Gestione ex INPDAP, al termine del rapporto di lavoro, conferirà ad Espero.

I VANTAGGI FISCALI

1. DEDUCIBILITA' DEI VERSAMENTI

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, entro il **limite di 5.164,57 euro** all'anno. Tale importo comprende il contributo del lavoratore e del datore di lavoro e gli eventuali versamenti volontari, è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che si deve pagare in base al reddito.

2. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale. Per le contribuzioni versate dal 2018 in poi, l'aliquota fiscale applicata è del 15% e, per ogni anno di adesione successivo al 15°, l'aliquota decresce di 0,3 punti percentuali annui, fino ad arrivare al 9%.

3. TASSAZIONE DEI RENDIMENTI E COSTI DI GESTIONE

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al **20%** e, per alcune tipologie di titoli pubblici, l'aliquota scende al **12,5%**.

I costi di gestione dei fondi negoziali sono più bassi dei Fondi Pensione Aperti e dei PIP

anni	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Fondi Pensione Negoziali	1,0	0,6	0,4	0,3
Fondi Pensione Aperti	2,3	1,6	1,3	1,2
PIP nuovi	3,9	2,7	2,2	1,8

Indicatore Sintetico dei Costi (dati di fine 2017; valori percentuali) - Fonte Covip



LA GESTIONE FINANZIARIA: LA SCELTA TRA DUE COMPARTI

Espero offre agli aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

- Il **Comparto GARANZIA** è caratterizzato da una garanzia di restituzione del capitale;
- il **Comparto CRESCITA**, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente.

All'atto dell'adesione, l'aderente sceglie il comparto in cui fa confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto crescita. Dopo almeno 12 mesi di permanenza in un comparto, è possibile modificarlo. Le richieste di passaggio ad altro comparto devono essere inviate al Fondo:

- Entro il 15 aprile con effettività dal mese di giugno;
- Entro il 15 ottobre con effettività dal mese di gennaio.

MODIFICARE LA CONTRIBUZIONE

La modifica e la sospensione della contribuzione al Fondo Scuola Espero dovrà essere effettuata accedendo al servizio di Previdenza complementare disponibile nella propria area riservata sul portale NoiPA. Tutte le variazioni decorrono dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali da parte del MEF. Per effettuare le operazioni è sempre necessario utilizzare il PIN dispositivo.

I RENDIMENTI DEI DUE COMPARTI

I rendimenti dei due comparti negli ultimi anni sono stati i seguenti:

COMPARTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CRESCITA	8,15%	5,32%	0,33%	7,26%	6,24%	7,57%	2,52%	3,16%	2,13%
GARANZIA	4,27%	1,29%	0,25%	6,89%	1,7%	0,81%	1,25%	0,28%	0,90%

Da aprile 2009 a ottobre 2018 il comparto **Crescita** ha realizzato un rendimento netto del 48,51%, nello stesso periodo il rendimento del comparto **Garanzia** è stato pari al 16,10%.

Rendimento medio annualizzato: Crescita +3,98%; Garanzia +1,54%.

LE PRESTAZIONI PRE-PENSIONAMENTO

ANTICIPAZIONE

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un'anticipazione nei seguenti casi:

- **acquisto o ristrutturazione** della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;
- **spese sanitarie** per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;
- spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la **formazione continua**.

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative Tfr accantonate presso l'Inps Gestione ex Inpdap.

TRASFERIMENTO

È possibile chiedere il trasferimento ad un altro fondo della posizione maturata con Espero:

- in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 3 anni di iscrizione;
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc.

LE PRESTAZIONI POST-PENSIONAMENTO

Può richiedere il riscatto della posizione accumulata l'iscritto che cessa l'attività lavorativa per le seguenti cause:

- Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;
- Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.
- Decesso.

In caso di decesso dell'associato prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell'iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l'iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo (D.lgs. 124/1993).

Al momento del pensionamento, l'iscritto pubblico potrà scegliere tra le seguenti opzioni per la restituzione del montante finale:

- **TRASFORMAZIONE IN RENDITA;**
- **50% IN CAPITALE E 50% IN RENDITA;**
- **100% CAPITALE**, qualora la rendita di Espero sia inferiore all'assegno sociale INPS.

L'aderente, che possiede i seguenti requisiti, ha anche la facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di **RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata):**

- **Cessazione attività lavorativa** non oltre **5 anni prima** della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (10 anni nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi);
 - **20 anni di contribuzione** nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - **5 anni di partecipazione** a forme pensionistiche complementari.
- Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.

IL SITO DI FONDO ESPERO

Tramite il sito www.fondoespero.it è possibile:

- Controllare e gestire la propria posizione accedendo all'area riservata con le credenziali per l'accesso;
 - Scaricare la modulistica;
 - Rimanere aggiornati sulle news del Fondo.
- Inoltre, dal Portale NoiPA è possibile: aderire; modificare la contribuzione volontaria.

LA POSIZIONE ON-LINE

Riepilogo Operazioni di
Posizione Previdenziale al 30/11/2018

Valore Posizione	Data Versamento	Totale Quota	Valore Quota	Data Valore Quota	Contribuzione
Saldo Anno Corrente	30/11/2018	1.442,420	14,294	30/11/2018	23.509,49
Saldo Anno Corrente	30/11/2018	1.458,201	14,294	30/11/2018	27.022,84
Valore Posizione					30.528,54

Voce Dettaglio Investimenti

Contributi	Contributo Iniziale	Contributo Azienda	Contributo TFR	Altri Contributi
Contributi	40.674,22	13.952,29	3.659,54	23.084,37
Trasferimenti	0,00			0,00

Voce Dettaglio Conferimenti

Disinvestimenti	Anticipazioni	Riscatti
Anticipazioni	0,00	0,00
Riscatti		0,00

Costi della Fase di Accantonamento

Quota di iscrizione	Quota assicurativa
	2,58
	229,25

UN ESEMPIO

Sara è un'insegnante di scuola media superiore appena assunta a tempo indeterminato e sta valutando l'opportunità di aderire al Fondo Espero.

- I dati che occorrono per la simulazione sono:
- Data di nascita 01/12/1979
- Tipo Liquidazione: TFR
- Qualifica: KA08 classe stipendiale 0
- Scadenza della classe: 31/08/2025

Esempi di importo della prestazione finale all'età di 67 anni (la **prestazione complementare** nel 2046):

CONTRIBUTO DEL LAVORATORE				
percentuale	lordo	Al netto dell'IRPEF	POSIZIONE FINALE	RENDITA ANNUA
1%	€ 20,10	€ 14,67	€ 95.200	€ 3.700
3%	€ 60,30	€ 44,02	€ 116.300	€ 4.500
6%	€ 120,60	€ 88,04	€ 148.000	€ 5.800